

STATUTO

**"LE CASE DI HOGWARTS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VELLEZZO BELLINI PV VIA
MATTEOTTI 17

Numero REA: PV - 241921

Codice fiscale: 02054390188

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

"LE CASE DI HOGWARTS

società cooperativa sociale a responsabilità limitata

O.N.L.U.S."

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci nonché nell'apposita sezione del Registro Prefettizio delle società cooperative e nell'anagrafe delle ONLUS presso la competente Agenzia delle Entrate di cui all'art.11 D.Lgs n.460/97.

Art.2) La Società ha sede legale in Vellezzo Bellini.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino

al trentuno dicembre duemilatrenta.

Art. 4) La Società Cooperativa, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso (coop.di tipo "A"):

- la promozione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di minori, anziani, portatori di handicap e quanti possano essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione e difficoltà;
- l'animazione socio-culturale, il turismo sociale e lo sviluppo del territorio
- la promozione di imprenditorialità sociale e giovanile
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia
- il superamento delle condizioni di emarginazione e bisogno
- la prevenzione dei disagi sociali
- la rimozione dei fattori di ingiustizia e disuguaglianza
- ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto di terzi:

- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione tanto

presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e/o cura messe a disposizione da Enti pubblici o privati;

-- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;

-- centri residenziali o semiresidenziali di accoglienza, cura, educazione, socializzazione, terapia ed orientamento per minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti nonché servizi integrati per residenze protette;

- centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e ludico-educativo finalizzate al sostegno della famiglia e al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale ed educativo

- attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di formazione e consulenza volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;

- come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, attività sportive, ricreative e di turismo sociale aperte a tutta la cittadinanza purché

siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Inoltre, possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti nei quali può essere venduto o commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquisiti da terzi.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra. La cooperativa tuttavia potrà svolgere, in via non prevalente - e purchè i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'ente, tutte le attività direttamente connesse a quelle statutarie o istituzionali.

La cooperativa inoltre, con espressa esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservata ai sensi delle vigenti leggi, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli Enti Locali.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito

regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art.13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal D.Lgs.n.385/1993 e dalle disposizioni del CICR. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. La società può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promo-vendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che l'ordinamento preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa. Si prefigge di coinvolgere nel perseguimento e nella gestione delle attività necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali in via prioritaria, ma non esclusiva, cittadini residenti nel Comune di Vellezzo Bellini.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art.2521 c.c.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.5) Il patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale che è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di **Euro 25 (venticinque)** e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- dal fondo di riserva legale;
- dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio al netto della quota di utili da destinare a riserva legale e da qualunque altro importo che venga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi da enti pubblici o privati.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della cooperativa sia nel caso di suo scioglimento

Alle quote non può essere corrisposto alcun dividendo.

Non potranno essere distribuiti utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

SOCI - QUOTE

Art.6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si

scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile.

Art.7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci:

a) coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;

b) coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato

c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi del- l'art.2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge n.381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate

Art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o

private in tale caso alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del C.C.

L'ammissione alla cooperativa non può essere prevista per un periodo temporaneo salva la facoltà di recesso di cui infra

Il nuovo socio ammesso deve versare la tassa di ammissione stabilita dall'Assemblea ed il sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di accettazione della domanda di ammissione, questa si intende come non avvenuta.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare la quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi

da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- c) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.10) Le quote dei soci non possono cedute o date in pegno con effetto verso la società senza se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il silenzio vale assenso pertanto decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 del codice civile.

Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale (art.2532 c.c.). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando il socio:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi

sociali non osservando le norme statutarie, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;

- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In tal caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può essere deliberata trascorsi giorni 30 da detto invito;

- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte a qualsiasi titolo ad imprese che abbiano interessi o scopi in contrasto con quelli della cooperativa;

- arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla cooperativa.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi. All'esclusione del socio si applica l'art. 2533 c.c.

Art.14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro dette deliberazioni il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, all'arbitro di cui al

successivo art.35) la cui decisione è definitiva.

Art.15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

ASSEMBLEA - DECISIONE DEI SOCI

Art.17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco

delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi a- gli atti della società, nella quale dichiarano di essere sta- ti informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.18) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta presentata al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci né le persone indicate all'art. 2372 c. agli atti societari. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi

comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi della cooperativa.

Art.19) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art.20) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto norma di legge e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i quattro

quinti di questi.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e durano in carica per non più di tre esercizi, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (2542 c.c.)

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art.23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a

ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Art.24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Tra l'altro spetta al Consiglio:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- c) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-

zione dell'Assemblea;

d) compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività effettivamente svolta;

e) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

f) conferire procure speciali.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.(simul stabunt simul cadent)

Art.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente

Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro- curatori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art.30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza di voti. I Sindaci possono in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I loro accertamenti e

rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di **euro 25 (venticinque)** e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art.32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il **30% (trenta per cento)** degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli utili rimanenti possono essere destinati a:

- rivalutare le quote sociali entro i limiti stabiliti dalle

disposizioni vigenti;

- altri fondi o riserve, comunque indivisibili.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici.

Nessun utile può essere destinato ai soci operatori sotto qualsiasi forma.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori;
- c) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di

trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile e di ogni altra disposizione civilistica e fiscale.

L'assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni mediante:

- erogazione diretta;
 - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
 - emissione di nuove quote da attribuire ai soci beneficiari
- anche in deroga al disposto dell'articolo 2525 Cod. Civ.

BILANCIO

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità socia-

le deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.35) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.36) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto secondo le norme vigenti in materia.

Art.37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.